

# REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

(approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 20/12/2016)

## INDICE

### CAPO I - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- ART. 1 FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 2 DIRITTO DI ACCESSO
- ART. 3 MODALITÀ D'USO
- ART. 4 SORVEGLIANZA
- ART. 5 USO DI SINGOLI UTENTI
- ART. 6 CORRETTO USO
- ART. 7 USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO
- ART. 8 USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO
- ART. 9 USO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE
- ART. 10 FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 11 TARIFFE
- ART. 12 VIGILANZA COMUNALE - SANZIONI
- ART. 13 TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

### CAPO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

- ART. 14 OGGETTO DEL CAPO II DEL REGOLAMENTO
- ART. 15 FINALITÀ DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 16 SCELTA DEL GESTORE
- ART. 17 PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO
- ART. 18 CONTENUTO DELL'ATTO DI AFFIDAMENTO.
- ART. 19 PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI
- ART. 20 DURATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 21 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.
- ART. 22 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
- ART. 23 USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
- ART. 24 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE
- ART. 25 SORVEGLIANZA E CUSTODIA
- ART. 26 GESTIONE ECONOMICA
- ART. 27 RENDICONTO DELLA GESTIONE
- ART. 28 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI
- ART. 29 TARIFFE
- ART. 30 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO
- ART. 31 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO
- ART. 32 PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE
- ART. 33 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA
- ART. 34 CONTROVERSIE

## CAPO I - USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### ART. 1 FUNZIONI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi del Comune sono le sedi deputate allo svolgimento d'attività sportive motorie, conferenze, spettacoli vari, purché siano stati dichiarati agibili.
2. Le funzioni inerenti alle attività di cui al comma precedente, sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un affidatario, individuato con specifico atto deliberativo ed in relazione alle linee guida dettate nel Capo II del presente regolamento.
3. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'uso dell'impianto e sull'osservanza del presente regolamento, con poteri ispettivi.

### ART. 2 DIRITTO DI ACCESSO

1. E' consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, l'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune, per svolgere od assistere alle attività di cui all'art. 1, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) Amministrazione Comunale;
  - b) Società, cooperative e associazioni sportive, affiliate a Federazioni aderenti al CONI;
  - c) Enti e gruppi di promozione sportiva;
  - d) Persone singole o aggregate in squadre occasionali per lo svolgimento di attività sportive;
  - e) Altre associazioni e gruppi, per lo svolgimento delle altre attività non sportive ammesse dal Regolamento e dalle convenzioni relative alla gestione degli impianti.
3. I minori residenti o abitanti per motivi temporanei/turistici in Gravera potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi fra Amministrazione comunale ed Affidatario.
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze soprarichiamate e con precedenza per quelle locali.

### ART. 3 MODALITÀ D'USO

1. L'orario di uso degli impianti sportivi è determinato in sede gestionale.
2. Per orario di uso dell'area di attività, si intende il tempo intercorrente tra l'ora di entrata e l'ora di uscita.
3. Gli utenti non potranno accedere all'area di attività in orario diverso da quello stabilito ed autorizzato.
4. L'accesso ai luoghi di attività sportiva è consentito unicamente agli atleti, agli utenti delle attrezzature, ed alle persone autorizzate, muniti della prescritta attrezzatura personale.
5. Ogni utente, con l'uso delle attrezzature dell'impianto sportivo, si obbliga a segnalare, anche per iscritto, al Comune ed al gestore, eventuali deficienze o manchevolezza che potrebbero costituire pericolo o danno per persone o cose. A titolo collaborativo, può segnalare osservazioni o rilievi che possano incidere sul miglioramento dei servizi e sull'uso degli impianti.
6. Chiunque provochi un danno all'impianto sportivo, alle sue strutture tecnologiche ed attrezzature, è obbligato al risarcimento.
7. Ai sensi della legislazione vigente, nei locali degli sportivi è vietato fumare.

### ART. 4 SORVEGLIANZA

1. A tutti i locali degli impianti sportivi hanno accesso per funzioni di vigilanza il personale preposto dal gestore, il custode, il personale comunale incaricato.
2. Il personale preposto dal gestore – e quest'ultimo assume in sé le funzioni del custode – in particolare, deve:
  - a) vigilare sull'intero impianto sportivo, sulla conduzione, il funzionamento e l'efficienza degli impianti tecnologici;
  - b) segnalare al Comune tutti gli inconvenienti riscontrati, le necessità manutentive, le violazioni commesse dagli utenti o dagli spettatori ed i danni causati agli impianti durante l'uso;
  - c) far osservare agli utenti le norme del presente regolamento nonché quelle di educazione civica e sportiva.

3. Nel caso in cui si dovessero verificare furti, tentativi di furto o scasso, atti vandalici ecc., il personale di cui al comma precedente, ha l'obbligo di segnalazione, senza indugio, alle Forze di Polizia.

#### ART. 5 USO DI SINGOLI UTENTI

1. La gestione degli impianti sportivi deve prevedere, secondo accordi con il Comune stabiliti in sede convenzionale, nell'ambito del calendario annuale delle attività, un orario riservato per le attività motorie e sportive di singoli o gruppi occasionali di utenti, dietro pagamento delle tariffe previste, tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto sportivo.

2. Per quanto previsto al comma precedente non occorre richiesta preventiva ma può essere richiesta una prenotazione. L'ammissione all'uso degli impianti ed attrezzature avviene secondo l'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle possibilità nell'ambito dell'orario riservato a questo tipo di attività.

#### ART. 6 CORRETTO USO

1. L'uso degli spogliatoi, dei magazzini, dei servizi, dell'area di gioco, nonché delle attrezzature, dovrà svolgersi conformemente alle regole della correttezza per garantire la loro buona conservazione.

2. Non è consentito l'accesso all'area di gioco ed agli spogliatoi, a singoli atleti non in possesso dell'apposita autorizzazione e fuori dell'orario stabilito, né a gruppi di atleti qualora essi non siano accompagnati da un Responsabile.

3. Durante gli allenamenti, qualora venga richiesto da una squadra utente, il gestore può disporre che l'accesso all'area di gioco rimanga chiuso al pubblico ed agli estranei. In ogni caso, la vigilanza di cui all'articolo precedente, non può venire meno.

4. I singoli utenti ed associati sono tenuti ad adempiere a tutte le norme previste dalla legge e dai regolamenti in materia di spettacoli e delle attività sportive, compresa l'assicurazione degli atleti e dei fruitori a qualunque titolo. Il gestore è tenuto ad accertarsi in proposito.

#### ART. 7 USO PER MANIFESTAZIONI APERTE AL PUBBLICO

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2, ad esclusione dell'Amministrazione Comunale e del gestore, i cui reciproci rapporti sono disciplinati in sede convenzionale, per utilizzare un impianto sportivo, o una sua parte, per le attività di cui all'art. 1, aperte al pubblico, devono essere autorizzati secondo il seguente procedimento:

a) presentare almeno sette giorni prima della manifestazione, domanda scritta al gestore. Per i campionati, le società interessate, prenoteranno l'uso dell'impianto entro il 31 luglio; il prospetto di massima del calendario dovrà essere presentato almeno 20 giorni prima dell'inizio delle attività, salvi i casi di comprovata impossibilità. La concessione, rinnovata trimestralmente, è subordinata al rispetto delle norme sul pagamento del canone;

b) dopo aver ottenuto l'autorizzazione e l'inserimento in calendario, l'utente deve espletare tutte le procedure amministrative e legali inerenti e deve assumersi l'impegno di munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti leggi in materia;

c) la concessione definitiva è subordinata all'assolvimento dell'obbligo, da parte del richiedente, di versare un deposito cauzionale pari al canone minimo previsto dal tariffario. La cauzione sarà conguagliata all'atto della liquidazione del canone;

d) il mancato pagamento del canone comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione o autorizzazione e le necessarie azioni da parte del gestore per il recupero dei crediti;

e) richieste specifiche di riprese televisive e/o radiofoniche di una manifestazione, devono essere presentate al gestore, che cura ogni rapporto e se ne assume la responsabilità;

f) la durata della manifestazione a pagamento, è determinata dalla validità del biglietto venduto, nel senso che i corrispettivi sono dovuti per ogni singola manifestazione;

g) per le manifestazioni aperte al pubblico si deve provvedere:

- all'esposizione dei cartelli indicatori per il pubblico, tanto agli ingressi quanto alle biglietterie;
- qualora non si tratti di personale volontario aderente all'associazione, al pagamento del personale secondo le regole della contrattazione;
- al servizio di controllo agli ingressi sino al completo sgombero di tutti gli spettatori;
- alla sorveglianza dei servizi igienici ed al controllo dei posti;
- all'aggiunta di eventuali altoparlanti;
- a tutte le attrezzature supplementari delle singole manifestazioni;

- ai consumi di energia elettrica, acqua e metano per quelle manifestazioni, il cui carattere esige consumi maggiori del normale od impianti particolari;
- all'eventuale servizio medico per atleti e pubblico.

Di tutti questi adempimenti, nei confronti del Comune, risponde il gestore, comunque siano disciplinati i rapporti tra questi ed il richiedente la manifestazione;

h) tutto ciò che è installato provvisoriamente nell'impianto sportivo non deve essere assicurato o fissato a muri, soffitti, pareti, ecc., e deve essere sgombrato nei termini concordati preventivamente, appena finita la manifestazione;

i) per qualsiasi danno arrecato, anche dal pubblico e dagli atleti ospiti, alle attrezzature ed agli impianti, durante le manifestazioni, gli allenamenti e le altre attività organizzate, l'onere relativo al ripristino od alla sostituzione, è a carico del gestore, come pure eventuali danni a persone o cose di terzi, salvo il suo diritto di rivalsa sul danneggiatore.

A tal fine il gestore dovrà stipulare specifica polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazioni.

#### ART. 8 USO PER ALLENAMENTI, CORSI, ALTRE ATTIVITÀ SENZA PRESENZA DI PUBBLICO

1. Chi intende ottenere la concessione all'uso di un impianto sportivo in maniera continuativa per allenamenti, corsi o altre attività non aperte al pubblico, deve presentare richiesta scritta al gestore almeno quindici giorni prima dell'inizio del calendario annuale.

2. Se l'uso degli impianti e attrezzature sportive è occasionale, i soggetti di cui all'art. 2, debbono inoltrare richiesta entro il 7° giorno antecedente l'attività. Per l'inserimento in calendario ed il pagamento, si applicano le norme di cui all'articolo precedente.

#### ART. 9 USO DA PARTE DEL COMUNE E DELLE SCUOLE

1. Il Comune ha facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale o, occasionalmente, di volta in volta, con il gestore.

2. Sempre in sede convenzionale, sarà disciplinato l'uso gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole di pertinenza del territorio di Gravere.

#### ART. 10 FORMAZIONE DEL CALENDARIO E DELL'ORARIO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune su proposta del gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.

2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune su proposta del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.

3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.

4. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenzae, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, del presente Regolamento.

5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con gli interessati.

#### ART. 11 TARIFFE

1. L'uso degli impianti sportivi, nonché l'assistenza a gare sportive e manifestazioni di attività varie, possono essere soggette al pagamento di tariffe, secondo le modalità stabilite in sede convenzionale di gestione.

2. Le tariffe, decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate:

a. tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di uso degli impianti a tutta la popolazione del comune;

b. tenendo conto della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto.

3. La prima determinazione avverrà sulla scorta di un approfondito esame delle necessità finanziarie del Comune e della legislazione vigente, in tema di servizi a domanda individuale. All'atto della stipula della convenzione per la gestione dovranno risultare chiaramente riportate; dovrà, altresì, in tale sede essere riportata la dichiarazione esplicita di accettazione del gestore.

4. Nel corso della gestione le tariffe potranno essere aggiornate nei modi e nelle misure e con la decorrenza di legge.

#### ART. 12 VIGILANZA COMUNALE - SANZIONI

1. Il Comune vigila sull'osservanza del presente regolamento con ampi poteri ispettivi.
2. Il potere ispettivo di cui al precedente comma, viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore.
3. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.
4. Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari.
5. Le violazioni al presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, (art. 7 bis del D.Lgs 267/2000).
6. Per ogni violazione è ammessa l'oblazione prevista dal citato articolo, nella misura fissa pari alla determinazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24.11.1981 n. 689.
7. Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione e le contestazioni avverso le sanzioni irrogate, si osservano le disposizioni e le procedure della legge 24.11.1981 n. 689.
8. L'Amministrazione comunale potrà, qualora ne ravvisi l'opportunità, con deliberazione della Giunta comunale, aggiornare periodicamente i valori monetari delle sanzioni ed oblazioni a carico dei trasgressori della presente normativa.
9. Non si preclude, inoltre, l'azione penale se il fatto costituisce reato.

#### ART. 13 TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

1. Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvedono la Polizia Locale ed in via più generale le Forze dell'ordine.
2. A tali fini gli Organi di cui al primo comma hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

## CAPO II - AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

### ART. 14 OGGETTO DEL CAPO II DEL REGOLAMENTO

1. Il Capo II del presente Regolamento disciplina i criteri di scelta, il procedimento, nonché le condizioni per l'affidamento della gestione degli impianti sportivi comunali ad associazioni, federazioni, società e cooperative operanti nel settore.

2. Il presente Regolamento viene formato nel rispetto:

- della vigente normativa in materia di conferimenti ed in particolare del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50 e della deliberazione C.C. n. 28 del 22.7.2016 ad oggetto: *"D.Lgs. 18.4.2016 n. 50: Approvazione Regolamento comunale per il procedimento di acquisizione semplificata di beni, servizi e lavori (azioni di importo inferiore alla soglia di mille euro e disciplina transitoria di alcune fasi e procedure"*;
- della normativa e della disciplina sovracomunale emananda in materia di conferimenti.

### ART. 15 FINALITÀ DELL’AFFIDAMENTO

1. Con il presente Regolamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che considera di rilevante interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) garantire la massima fruibilità degli impianti da parte di cittadini, associazioni e società e cooperative sportive, federazioni ed enti di promozione, che praticano le attività a cui gli impianti sono destinati;
- d) realizzare una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali società, cooperative, federazioni e associazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio, che sono anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo uso del tempo libero, ossia una gestione che può definirsi *"partecipata"*, ai sensi dell'art. 27 *"Valorizzazione delle forme associative ed organi di partecipazione"* dello Statuto comunale;
- e) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del Comune e con le attività di altre associazioni;
- f) ottenere una conduzione costruttiva e proficua degli impianti.

### ART. 16 SCELTA DEL GESTORE

1. Il gestore di ogni impianto sportivo comunale sarà scelto dall'Amministrazione Comunale tra le società ed associazioni, con priorità - a parità di condizioni - per quelle operanti nel territorio comunale, ovvero tra le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, che ne facciano richiesta.

2. La scelta verrà operata, fatto salvo l'accertamento delle capacità ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché di una struttura organizzativa adeguata dei richiedenti, da documentare opportunamente, sulla scorta dei criteri, da considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:

- a) progetto di uso dell'impianto e di sviluppo delle attività di promozione, animazione e formazione sportiva, con proposte aperte a varie discipline;
- b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi comunali realizzati in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale, e ad organizzare progetti/eventi con altre associazioni comunali ed enti interessati;
- c) radicamento nel Comune delle attività societarie;
- d) progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa;

3. La selezione del gestore avverrà, considerati i criteri sopra esposti, con procedimento di interesse ad evidenza pubblica.

4. Potrà aversi conferimento diretto ad un gestore, qualora la vigente normativa generale (ad oggi art. 15, comma 6, D.L. 25.11.2015 n. 185, convertito nella legge 22.1.2016 n. 9) e regolamentare locale consenta concretamente ad associazioni e società sportive senza fini di lucro di presentare al Comune, sul cui territorio insista un impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico-finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile.

5. Riconoscendo il Comune l'interesse pubblico del progetto di cui alla precedente comma 4, viene affidata la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.

Inoltre, per le azioni di cui al precedente comma 4 e sulla base di specifiche norme generali e regolamentari locali, il Comune potrà altresì deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'art. 24 D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11.11.2014, n. 164.

#### ART. 17 PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO

1. L'affidamento avverrà, secondo quanto specificato al precedente art. 16, previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di uso e sviluppo dell'impianto presentato dal gestore.
2. La Giunta Comunale potrà altresì disporre l'erogazione di specifici ed eventuali contributi per la gestione e/o per particolari eventi ed iniziative.

#### ART18 CONTENUTO DELL’ATTO DI AFFIDAMENTO.

1. La gestione, come prescritto dagli articoli seguenti, disciplina tutte le operazioni amministrative, tecniche, economiche e produttive inerenti la gestione.
2. L'affidamento viene disposto con l'obiettivo di ottenere una gestione costruttiva, proficua ed economicamente autonoma degli impianti.
3. In attuazione delle finalità suesposte di realizzare forme di partecipazione dell'utenza popolare all'organizzazione ed erogazione di servizi, l'attività di volontariato assicurata dall'affidatario dovrà costituire parte consistente di tutta l'attività necessaria all'intera gestione.
4. L'affidatario, per tutte le attività in cui è richiesto personale specializzato dotato di particolari abilitazioni o diplomi professionali, nonché in tutti i casi in cui il volontariato non sia sufficiente a garantire una gestione efficace ed efficiente, deve provvedere a suo carico al personale occorrente.
5. Il costo del personale, compreso ogni onere riflesso previsto dalle norme vigenti, è a carico del gestore. Quest'ultimo risponde in ogni caso dell'opera sia del personale assunto che del personale volontario.
6. Il gestore deve comunicare all'Amministrazione Comunale l'organigramma delle cariche sociali ed il nominativo del direttore responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.
7. I poteri di gestione dell'affidatario non escludono quelli di vigilanza e controllo dell'Amministrazione Comunale, nei limiti previsti dalla specifica convenzione di gestione.
8. E' vietata la cessione della gestione dell'impianto oggetto dell'affidamento.
9. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo benestare dell'Amministrazione Comunale, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate.

#### ART. 19 PATRIMONIO CONCESSO - MANUTENZIONI

1. Il patrimonio comunale che viene concesso in gestione è costituito dagli immobili, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi, facenti parte del complesso sportivo e descritti, nello stato in cui si trovano, in apposita relazione redatta dagli uffici competenti in contraddittorio con la parte interessata, corredata delle certificazioni di idoneità di legge.
2. L'affidamento comprende tutte le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria dell'intero complesso sportivo; gli interventi sugli impianti tecnologici sono riportati su scheda o su altra documentazione idonea a comprovare gli interventi effettuati medesimi.
3. Con la convenzione di gestione può essere approvato un programma di manutenzioni straordinarie e migliorative, anche realizzato direttamente dall'affidatario, con oneri a proprio carico.
4. L'affidatario può proporre all'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente alla costruzione di nuove opere, nonché alla realizzazione delle opere di manutenzione e/o di miglioramento. In tal caso l'Amministrazione si riserva, valutata l'offerta, di concedere a tal fine un contributo per le spese.
5. Ogni modificazione strutturale o che alteri la destinazione degli impianti deve essere autorizzata dal Comune ed è soggetta al procedimento previsto dalle norme vigenti in materia edilizia ed urbanistica.
6. Le ulteriori opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva, sentito il gestore, di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle proprie disponibilità di bilancio. Nulla è dovuto a qualsiasi titolo all'affidatario per l'eventuale interruzione delle attività.

7. L'affidatario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale, può, a proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla migliore funzionalità degli impianti, e che sia costituita da sussidi a norma di legge e certificati, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette potranno essere rimosse e rimarranno di proprietà dell'affidatario.

8. L'impianto sportivo viene consegnato successivamente alla stipula della convenzione, su apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti. Al fine di evitare ogni interruzione del pubblico servizio, dopo l'approvazione della convenzione potrà farsi luogo a consegna temporanea anticipata, senza effetto sulla data di decorrenza della gestione.

#### ART. 20 DURATA DELL'AFFIDAMENTO

1. L'affidamento decorre dalla data di stipula della convenzione; la sua durata è specificata nella convenzione di affidamento e non potrà superare i cinque anni. E' escluso ogni rinnovo tacito.

2. Una diversa durata, da stabilirsi in relazione al programma di manutenzioni straordinarie e migliorative che il gestore si impegnasse a realizzare, non può superare i dieci anni.

3. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, l'affidamento può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il primo affidamento dovrà avere durata triennale per poter consentire la raccolta di dati esperienziali tali da impostare in modo migliorativo le clausole di successivi conferimenti, anche in relazione alle linee di indirizzo e controllo politico amministrativo di competenza del Consiglio comunale.

#### ART. 21 RESPONSABILITÀ DEL GESTORE. GARANZIE.

1. Il gestore risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo.

2. Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto uso.

3. Il gestore solleva altresì l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

4. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare adeguate polizze assicurative.

5. A garanzia dell'esatto adempimento di quanto disciplinato nella convenzione, il gestore presta idonea cauzione di valore pari a € 500,00.

#### ART. 22 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'utilizzo del complesso sportivo, compresi ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso per attività sportive e collaterali salve espresse esclusioni.

2. Per ogni singola attività il gestore ha l'obbligo di provvedere ad ottenere le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle norme vigenti.

3. Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al gestore e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

5. Il gestore si impegna a contribuire, insieme alle altre associazioni ed organismi di partecipazione comunali, alla elaborazione e realizzazione di progetti che rispondano alle esigenze socio-ambientali del territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.

6. L'affidatario si impegna, altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce di età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio.

#### ART. 23 USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. L'accesso agli impianti è disciplinato dal Capo I del presente regolamento, secondo un calendario ed orario di fruizione. La convenzione determinerà i giorni e le ore nei quali gli impianti sportivi sono messi a disposizione a titolo gratuito i minori e/o attività sociali, culturali, celebrative, organizzate dall'Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato e promozione, nonché le modalità di accesso agli impianti così come previsto dal citato Regolamento.
2. Il calendario e l'orario devono inoltre essere esposti nei locali di ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile al pubblico.
3. L'affidatario ha l'obbligo di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive i soggetti titolari del diritto di accesso di cui al Capo I del presente regolamento, compatibilmente con la disponibilità degli impianti in base alle attività del gestore.
4. Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal gestore.
5. I luoghi del complesso sportivo utilizzabili senza particolari autorizzazioni dell'affidatario (aree verdi, area per il pubblico) sono luoghi aperti al pubblico e come tali in essi si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti per detti luoghi e in particolare il regolamento di polizia urbana.

#### ART. 24 CONSUMI, IMPOSTE E TASSE

1. L'affidatario è titolare dei contratti per tutte le utenze, di cui si assume per intero ogni onere, amministrativo e di esercizio.
2. Sono a carico dell'affidatario le spese relative al materiale sportivo di consumo ordinario. Poiché l'affidatario interagisce con il Comune e perciò si colloca in una sfera di soddisfazione dell'interesse generale, viene esentato, per tutto il periodo contrattuale, dalla corresponsione dei tributi comunali, come ad oggi denominati TARI e TASI. Il Comune esenta, altresì, l'affidatario nei limiti di legge dal pagamento sul proprio territorio dell'imposta sulla pubblicità (anche per sponsorizzazioni e sulle pubbliche affissioni).

#### ART. 25 SORVEGLIANZA E CUSTODIA

1. Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso. In ogni caso, della mancata o carente sorveglianza risponde il gestore, in quanto custode.

#### ART. 26 GESTIONE ECONOMICA

1. La particolare forma di affidamento della gestione del complesso sportivo, impone all'affidatario un'attività amministrativa ed economica particolarmente oculata, operando scelte mirate e avvalendosi in modo prevalente del volontariato presente nel mondo sportivo.
2. Fatta salva la tenuta delle scritture contabili previste dalle vigenti norme in relazione alla forma giuridica dell'affidatario, delle quali l'Amministrazione Comunale può prendere visione, lo stesso affidatario deve tenere la contabilità di ogni movimento in entrata ed in uscita, ed in particolare nel rispetto delle normative fiscali legate al proprio assetto giuridico/economico.
3. L'uso degli impianti è soggetta al pagamento di tariffe il cui importo viene stabilito con specifica deliberazione della Giunta comunale. Le tariffe sono proposte, con motivazione, dall'affidatario e sono aggiornate periodicamente dalla Giunta comunale, tenuto presente il precedente art. 11.

#### ART. 27 RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. A fini notiziali entro il quarto mese dalla chiusura del bilancio, l'affidatario presenta all'Amministrazione Comunale il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutti i suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità dell'Amministrazione.
3. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante dell'affidatario.
4. Il Comune può chiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli sia in relazione all'accertamento dell'applicazione delle tariffe amministrative agli utenti, sia in relazione all'eventuale compartecipazione economica che eventualmente venga richiesta dall'affidatario (e ciò in riferimento al "Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati").

#### ART. 28 ATTIVITÀ ECONOMICHE COLLATERALI

1. All'affidatario è consentito, nell'ambito del complesso sportivo:
  - a) il diritto di esclusiva di pubblicità;
  - b) l'esercizio, ricorrendone le condizioni normative in materia di commercio, di bar e ristoro riservato ai soci o aperto al pubblico;
  - c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento;
  - d) l'esercizio, ricorrendone le condizioni, di vendita di articoli sportivi o di valenza turistica e prodotti tipici.
2. La gestione di tali attività può essere affidata a terzi nel rispetto della normativa vigente per tali settori.
3. Ogni onere e ogni provento sono a carico ed a favore dell'affidatario, il quale dovrà altresì provvedere relativamente alle autorizzazioni o licenze necessarie.

#### ART. 29 TARIFFE

1. Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'uso degli impianti spettano all'affidatario.
2. Le tariffe di cui al punto precedente sono determinate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale eventualmente sentito l'affidatario, come specificato nei precedenti artt. 11, 26 e 27.

#### ART. 30 RICONSEGNA DEL COMPLESSO SPORTIVO

1. Entro il termine di scadenza naturale o anticipata dell'affidamento deve avvenire l'atto di riconsegna all'Amministrazione comunale dell'intero complesso sportivo.
2. L'atto consiste nella ricognizione e verifica, fatte in contraddittorio, della consistenza e stato di usura di tutti i beni concessi.
3. Salvo il normale deperimento dovuto all'uso corretto, ogni danno accertato comporta per l'affidatario l'obbligo del risarcimento.
4. Nel caso di cessazione anticipata dell'affidamento l'Amministrazione, con proprio provvedimento assunto in contraddittorio con la parte, procederà ad eventuali compensazioni e conguagli. A tal fine verrà valutato il valore delle opere eseguite dall'affidatario in ottemperanza a quanto stabilito con la specifica convenzione di affidamento, su perizia estimativa redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

#### ART. 31 CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'AFFIDAMENTO

1. Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del patrimonio concesso e per lo scioglimento dell'ente affidatario, la gestione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale. Ogni fattispecie di cessazione anticipata si definisce senza oneri per l'Amministrazione comunale.
2. Viene pronunciata la decadenza dell'affidamento della gestione, previa diffida a provvedere nel termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:
  - a) omessa ingiustificata presentazione nei termini del rendiconto della gestione di cui all'articolo 14;
  - b) accertamento dell'occultamento di avanzi economici o di divisioni di utili; i risultati positivi devono risultare dal rendiconto della gestione;
  - c) reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni dell'Amministrazione Comunale;
  - d) esercizio di attività diverse da quelle ammesse senza la preventiva autorizzazione del concedente;
  - e) mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa;
  - f) cessione della gestione.
3. L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:
  - a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;
  - b) per gravi motivi di ordine pubblico;
  - c) per il venire meno della fiducia nei confronti dell'affidatario dovuto al verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con il tipo di "gestione partecipata" costituente una delle finalità dell'affidamento.
4. L'affidamento può essere risolto per inadempimento a termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per l'affidatario:
  - a) reiterata mancanza di pulizia;
  - b) mancanze o negligenze nella manutenzione ordinaria;
  - c) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
  - d) compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;

- e) gravi inadempienze relativamente all'attuazione del programma di manutenzione straordinaria e migliorativa;
  - f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
5. L'affidatario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata dell'affidamento, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile. Il diritto di recesso è riconosciuto all'affidatario solo nel caso di estinzione o scioglimento della società. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata all'Amministrazione Comunale almeno sei mesi prima.

#### ART. 32 PENALITÀ. INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:
- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 250,00;
  - b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
  - c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'uso del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.
2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penali, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, l'Amministrazione ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di trenta giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

#### ART. 33 TRASPARENZA E COINVOLGIMENTO DELL'UTENZA

1. In attuazione dei principi di trasparenza dei procedimenti amministrativi sanciti dalla legge, con riguardo alle attività sportive e collaterali viene disposto che:
- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare, può rivolgersi all'affidatario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto, unitamente alle proprie osservazioni, all'Amministrazione Comunale, alla quale gli stessi soggetti possono rivolgersi direttamente;
  - b) l'Amministrazione Comunale potrà collocare presso l'impianto sportivo una cassetta per doglianze o suggerimenti.

#### ART. 34 CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti, devono essere affrontate con lo spirito connesso al particolare tipo di affidamento della gestione.
2. Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Torino con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.